

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2011, n. 0190/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Capo II

Forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno

- Art. 2 Destinatari dei finanziamenti
Art. 3 Interventi e azioni finanziabili
Art. 4 Presentazione della domanda
Art. 5 Modalità di finanziamento
Art. 6 Spese per gli interventi formativi e per le azioni di sensibilizzazione
Art. 7 Rendicontazione dei finanziamenti e restituzione delle somme non utilizzate

Capo III

Modalità di sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto

- Art. 8 Destinatari e oggetto del rimborso
Art. 9 Domande di rimborso
Art. 10 Concessione ed erogazione del rimborso

Capo IV

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

- Art. 11 Istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno
Art. 12 Procedimento di iscrizione
Art. 13 Requisiti e documentazione per l'iscrizione nell'elenco
Art. 14 Informazioni contenute nell'elenco
Art. 15 Cancellazione dall'elenco
Art. 16 Verifica periodica dei requisiti

- Art. 17 Rapporti con l'Autorità giudiziaria
Art. 18 Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno

Capo V

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso

- Art. 19 Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
Art. 20 Requisiti per l'iscrizione al Registro
Art. 21 Procedimento di iscrizione
Art. 22 Informazioni contenute nel Registro
Art. 23 Aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro e verifica periodica dei requisiti

Capo VI

Modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

- Art. 24 Finalità e destinatari dei finanziamenti
Art. 25 funzioni dello Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e modalità di gestione
Art. 26 Modalità di finanziamento
Art. 27 spese rendicontabili
Art. 28 Modalità di rendicontazione

Capo VII

Interventi di sostegno, in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010, alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno

- Art. 29 Finalità degli interventi di sostegno
Art. 30 Associazioni destinatarie degli interventi e requisiti
Art. 31 Presentazione delle domande
Art. 32 Spese ammissibili
Art. 33 Concessione del contributo
Art. 34 Erogazione e rendicontazione del contributo

Capo VIII

Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

- Art. 35 Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 36	Deroga al termine di presentazione delle domande di finanziamento
Art. 37	Ripartizione delle risorse in via transitoria
Art. 38	Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) disciplina:

- a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto;
- c) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione negli elenchi delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni;
- d) i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

2. Con il presente regolamento altresì:

- a) sono disciplinate le modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 ed è definito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2010 lo schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
- b) in sede di prima attuazione sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010.

Capo II

Forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. Sono destinatari dei finanziamenti per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominati Enti gestori.

Art. 3

(Interventi e azioni finanziabili)

1. Sono ammissibili a finanziamento:

- a) interventi formativi finalizzati a fornire alle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno adeguate conoscenze riguardanti i doveri e le responsabilità connesse all'assunzione dell'incarico;
- b) azioni di sensibilizzazione sulla figura dell'amministratore di sostegno con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso all'istituto e di promuovere la disponibilità all'assunzione dell'incarico.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 possono essere realizzati anche in partenariato con altri soggetti istituzionali, enti di formazione e soggetti del privato sociale operanti in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, aventi sede sul territorio regionale, secondo le forme di collaborazione ritenute più idonee.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. Gli Enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni di cui all'articolo 3, per accedere ai finanziamenti presentano domanda, allegando una sintetica descrizione degli interventi e delle azioni previste, entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio competente in materia di interventi e servizi sociali della Regione, di seguito denominato Servizio.

Art. 5

(Modalità di finanziamento)

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il venti per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- d) il trenta per cento in proporzione alle amministrazioni di sostegno pendenti a favore di residenti in ciascun Ambito distrettuale richiedente, sulla base dei dati forniti dalla Corte d'Appello di Trieste entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore del Servizio e sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 6

(Spese per gli interventi formativi e per le azioni di sensibilizzazione)

1. Per la realizzazione degli interventi e per le azioni di cui all'articolo 3 sono rendicontabili le seguenti spese ad essi direttamente riferibili:

- a) corrispettivi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

Art. 7

(Rendicontazione dei finanziamenti e restituzione delle somme non Utilizzate)

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

2. La rendicontazione è corredata da una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento.

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate nei termini di cui al comma 1.

Capo III

Modalità di sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto

Art. 8

(Destinatari e oggetto del rimborso)

1. Agli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione e che, in ragione della loro funzione, hanno stipulato polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è concesso il rimborso del premio di assicurazione della polizza che sia esclusivamente finalizzata alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata.

Art. 9

(Domande di rimborso)

1. Per ottenere il rimborso gli interessati presentano domanda al Servizio, corredata dal decreto del Tribunale di nomina alla funzione di amministratore di sostegno, dalla polizza di assicurazione e dalla quietanza di pagamento del premio e da copia del documento di identità in corso di validità.

Art. 10

(Concessione ed erogazione del rimborso)

1. Il rimborso è concesso secondo la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 7/2000.

2. L'erogazione del rimborso è disposta contestualmente alla sua concessione.

3. Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Capo IV

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

Art. 11

(Istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori istituiscono, entro il 31 dicembre 2011, l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina.

2. Nell'elenco sono iscritte le persone aventi residenza nel territorio di competenza dell'Ambito distrettuale presso il quale l'elenco è istituito.

3. Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti distrettuali diversi da quello di appartenenza.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'Ente gestore titolare dell'elenco presso il quale il soggetto è iscritto comunica tale informazione agli Enti gestori dell'Ambito distrettuale per il quale l'iscritto ha manifestato la propria opzione.

Art. 12

(Procedimento di iscrizione)

1. Gli Enti gestori disciplinano il procedimento di iscrizione nell'elenco secondo le proprie norme di organizzazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo, assicurando l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13

(Requisiti e documentazione per l'iscrizione nell'elenco)

1. Le persone che intendono iscriversi nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno non devono incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile e devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere residenti in regione;
- b) non avere riportato condanne penali.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono necessari:

- a) la presentazione di un curriculum vitae con indicazione di almeno le seguenti informazioni:
 - 1) dati anagrafici e di residenza;
 - 2) titolo di studio;
 - 3) professione;
 - 4) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
 - 5) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
- b) la presentazione di una dichiarazione d'intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.

Art. 14

(Informazioni contenute nell'elenco)

1. Nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, per ogni iscritto, sono riportate almeno le seguenti informazioni, desumibili dal curriculum vitae:

- a) dati anagrafici e di residenza;
- b) titolo di studio;
- c) professione;
- d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
- e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
- f) opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento d'iscrizione disciplinato dagli Enti gestori.

Art. 15

(Cancellazione dall'elenco)

1. La cancellazione dall'elenco è effettuata:

- a) su richiesta dell'iscritto;
- b) nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 13;
- c) nel caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- d) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
- e) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale.

2. Qualora l'iscritto trasferisca la propria residenza in un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale, l'Ente gestore titolare dell'elenco nel quale il soggetto risulta iscritto trasmette i relativi atti all'Ente gestore dell'ambito distrettuale di destinazione ai fini della iscrizione nel relativo elenco, previo consenso dell'interessato.

Art. 16

(Verifica periodica dei requisiti)

1. Gli Enti gestori provvedono almeno con cadenza triennale alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 13.

Art. 17

(Rapporti con l'Autorità giudiziaria)

1. L'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno è messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria cui compete la nomina.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente gestore può sottoscrivere appositi accordi con l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 18

(Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)

1. Presso il Servizio è istituito con decreto del Direttore di Servizio, per finalità statistiche e conoscitive, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, risultante dalla raccolta degli elenchi di cui all'articolo 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti gestori trasmettono entro il 1° marzo di ogni anno copia dei propri elenchi al Servizio della Direzione Centrale competente.

Capo V

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso

Art. 19

(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. Presso il Servizio è istituito, con decreto del Direttore del Servizio, il registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003.

Art. 20

(Requisiti per l'iscrizione al Registro)

1. Possono iscriversi nel Registro:

- a) le associazioni;
- b) le cooperative sociali;
- c) gli altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) almeno dodici mesi di attività alla data di presentazione della domanda d'iscrizione;
- b) assenza di condanne penali in capo ai rappresentanti legali dell'ente e ai soggetti che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) presenza nello statuto di finalità specificatamente rivolte alla promozione dell'amministratore di sostegno;

- d) sede nel territorio regionale.

3. Sono considerati requisiti utili in luogo di quello di cui al comma 2, lettera c), la contestuale presenza:

- a) nello statuto o nell'accordo degli aderenti, di finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
- b) nella compagine sociale o associativa, di almeno tre soci o associati che nel corso del biennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro hanno svolto attività documentata di promozione della figura dell'amministratore di sostegno o hanno assunto la funzione di amministratore di sostegno nell'ambito del territorio della regione.

Art. 21

(Procedimento di iscrizione)

1. Per l'iscrizione nel Registro le organizzazioni interessate presentano domanda sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto oppure dell'accordo tra gli aderenti;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
- c) relazione dettagliata sull'attività dell'organizzazione con allegata copia di eventuali accordi sottoscritti con enti e istituzioni finalizzati alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Direttore di servizio competente dispone l'iscrizione nel Registro oppure, con provvedimento motivato, il diniego dell'iscrizione da comunicare all'organizzazione richiedente.

Art. 22

(Informazioni contenute nel Registro)

1. Per ogni soggetto iscritto nel Registro sono riportate le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) nominativo del rappresentante legale;
- d) eventuali sedi operative o amministrative.

Art. 23

(Aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro e verifica periodica dei requisiti)

1. I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti a:

- a) comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti trasmettendo copia autentica dei relativi atti;
- b) comunicare ogni modifica intervenuta nelle cariche associative o sociali;
- c) comunicare l'eventuale condanna penale a carico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
- d) trasmettere copia degli eventuali accordi di cui all'articolo 21, comma 2, lett. c);
- e) comunicare ogni altro fatto rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro.

2. Il Servizio competente provvede alla revisione del Registro con cadenza almeno triennale e può richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti di comprovare la permanenza dei requisiti validi per l'iscrizione nel Registro o verificarli attraverso procedure d'ufficio.

3. Qualora a seguito delle informazioni acquisite si accerti che sono venuti a mancare i requisiti di iscrizione è disposta la cancellazione dal Registro.

Capo VI

Modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Art. 24

(Finalità e destinatari dei finanziamenti)

1. Gli Enti gestori sono i destinatari dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 finalizzati all'istituzione e alla gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno.

Art. 25

(Funzioni dello Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e modalità di gestione)

1. Lo sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, di seguito denominato Sportello per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2010, può essere gestito in forma singola o in forma associata tra più Enti gestori, sulla base di appositi accordi, in via diretta o tramite affidamento a uno o più soggetti iscritti nel Registro.

2. In caso di affidamento della gestione dello Sportello, gli Enti gestori stipulano convenzioni o protocolli d'intesa utilizzando lo schema-tipo allegato al presente regolamento.

Art. 26

(Modalità di finanziamento)

1. Gli Enti gestori che intendono istituire o gestire gli Sportelli, per accedere ai finanziamenti presentano domanda entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda con le modalità di cui all'articolo 5.

3. Nel caso gli Enti gestori intendano istituire o gestire gli Sportelli in forma associata, la domanda è presentata in forma congiunta con indicazione dell'Ente gestore referente, al quale viene erogato il contributo alla cui determinazione concorrono le quote di riparto spettanti a ognuno.

4. I finanziamenti sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 27

(Spese rendicontabili)

1. Sono rendicontabili le spese direttamente ed esclusivamente riferibili alla istituzione o alla gestione dello Sportello, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale che svolge attività di sportello, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- c) spese per l'affitto di locali;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

2. In caso di affidamento della gestione secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25, è ammesso a rendiconto il costo dell'incarico riferito alle medesime tipologie di spesa contemplate al comma 1.

Art. 28

(Modalità di rendicontazione)

1. La rendicontazione è effettuata dall'Ente gestore referente ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

2. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

Capo VII

Interventi di sostegno, in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010, alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno

Art. 29

(Finalità degli interventi di sostegno)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010, interviene a favore delle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno mediante la concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di programmi di attività e interventi diretti a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno e a diffonderne informazioni utili.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010.

Art. 30

(Associazioni destinatarie degli interventi e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 29 le associazioni che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità coerenti con la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- b) ubicazione della sede legale o operativa in regione;
- c) essere costituite e operanti alla data del 1 gennaio 2011.

2. Sono considerate operanti alla data del 1 gennaio 2011 le associazioni che hanno svolto, nel corso dell'anno 2010, attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 31

(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 29, i legali rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 30 presentano domanda entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al Servizio.

2. La domanda è corredata da:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti;
- b) dichiarazione di aver svolto nel corso dell'anno 2010 attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno con descrizione delle stesse;
- c) relazione illustrativa del programma di attività promozionali della figura dell'amministratore di sostegno che si intendono realizzare, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi, luoghi e modalità di

- realizzazione dell'intervento, degli obiettivi e dei risultati attesi, delle attività previste, del numero e caratteristiche dei destinatari;
- d) preventivo di spesa;
 - e) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda.

Art. 32 *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al programma di attività e di interventi:

- a) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale.

Art. 33 *(Concessione del contributo)*

1. Le risorse disponibili sono ripartite proporzionalmente fra le associazioni che hanno presentato domanda in relazione alle spese complessivamente ammesse.

2. Il contributo è concesso, con decreto del Direttore del Servizio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può in ogni caso eccedere euro 15.000,00.

Art. 34 *(Erogazione e rendicontazione del contributo)*

1. Il contributo è erogato in due soluzioni, con un acconto in via anticipata pari al 70 per cento della somma assegnata e un saldo per la rimanente quota dopo la presentazione del rendiconto.

2. La rendicontazione è effettuata ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

Capo VIII Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Art. 35 *(Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2010 è definito lo schema di convenzione/protocollo d'intesa di cui all'allegato A, da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

2. Eventuali modifiche ed integrazioni dell'allegato A sono disposte con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche sociali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

(Deroga al termine di presentazione delle domande di Finanziamento)

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 4 e all'articolo 26 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37

(Ripartizione delle risorse in via transitoria)

1. In sede di prima attuazione nonché nelle more dell'acquisizione a regime dei dati sulle amministrazioni di sostegno pendenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il cinquanta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti.

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 35, comma 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELLA GESTIONE DELLO "SPORTELLLO PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" A UNO O PIÙ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE INTERESSATI ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso _____

TRA

Il Comune/L'Azienda per i servizi sanitari/L'Azienda di servizi alla persona, in qualità di ente gestore del servizio sociale dei comuni dell'Ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rappresentato/a da _____, di seguito denominato Ente gestore

E

La/Le associazione/i - La/Le cooperativa/e sociale/i - Altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica, rappresentato da _____ in qualità di _____, di seguito denominato/i Soggetto/i affidatario/i

PREMESSO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge regionale 6/2006 prevede fra i servizi del sistema integrato, tra l'altro, la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) la Regione promuove e sostiene l'istituzione, tramite i servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno;

- che l'Ente gestore con (*citare provvedimento di istituzione*) ha istituito in data _____ lo "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno dell'Ambito distrettuale _____" di seguito denominato Sportello;

- che l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19/2010 prevede che l'Ente gestore può affidare la gestione dello Sportello a uno o più soggetti iscritti al Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

- che il/i Soggetto/i affidatario/i, con (*citare provvedimento di iscrizione*), è stato/sono stati regolarmente iscritto/i al suddetto Registro;

- che il/i Soggetto/i affidatario/i è risultato il soggetto maggiormente idoneo ad assumere la gestione dello Sportello;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (*Oggetto*)

1. La presente convenzione definisce i rapporti che regolano l'affidamento della gestione dello Sportello da parte dell'Ente gestore al/ai Soggetto/i affidatario/i.

Art. 2 (*Finalità dello Sportello*)

1. Lo Sportello ha lo scopo di fornire una struttura di riferimento che promuova l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno e più in generale la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti delle persone deboli e delle loro famiglie.

2. Lo Sportello offre altresì supporto tecnico e giuridico agli amministratori di sostegno, a coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione, alle persone deboli e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 3 (*Principi di gestione dello Sportello*)

1. Nella gestione dello Sportello il/i Soggetto/i affidatario/i garantisce/garantiscono:

- a) la completezza, la chiarezza e la tempestività delle informazioni;
- b) l'erogazione dei servizi in modo continuativo e regolare;
- c) la valorizzazione dei volontari e il coinvolgimento delle risorse del privato sociale presenti nel territorio.

Art. 4 (*Impegni del Soggetto/i affidatario/i*)

1. Il/i Soggetto/i gestore/i si impegna a garantire la funzionalità dello Sportello attraverso la realizzazione e gestione delle seguenti attività:

- a) ideare e realizzare eventi e campagne informative e di sensibilizzazione sull'amministratore di sostegno;
- b) organizzare eventi formativi rivolti a coloro che intendono prestarsi ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, ai soggetti fragili potenziali destinatari dell'amministrazione di sostegno e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- c) fornire informazioni alla popolazione sull'amministratore di sostegno;
- d) offrire consulenza agli amministratori di sostegno, ai soggetti amministrati e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- e) promuovere la realizzazione di una rete fra gli attori del privato sociale presenti nel territorio interessati alla materia;
- f) garantire supporto agli amministratori di sostegno, a coloro che si rendono disponibili ad assumere tale funzione, alle persone amministrate e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni;
- g) facilitare le relazioni tra l'Autorità giudiziaria e i servizi socio-sanitari territoriali, con particolare riferimento alla comunicazione di questioni o esigenze riferite ai procedimenti derivanti dalle segnalazioni provenienti dai servizi stessi;
- h) collaborare con gli uffici giudiziari per quanto attiene alle fasi dell'avvio presso gli uffici della Procura, della trasmissione degli atti alla Cancelleria del Giudice Tutelare, della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, della comunicazione alle parti coinvolte e della notifica (con comunicazione ai servizi socio sanitari territoriali circa lo stato di avanzamento dei procedimenti a cui sono direttamente interessati);
- i) realizzare azioni di monitoraggio attraverso strumenti che consentano la visualizzazione immediata dello stato di avanzamento di ciascun procedimento e permettano rilevazioni di carattere statistico.

2. Lo Sportello deve essere aperto almeno con la seguente articolazione: *(indicare giorni e orario di apertura)*

3. Il Soggetto/i affidatario/i, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si impegna a mettere a disposizione il seguente personale:

- a) ...
- b) ...

4. Il Soggetto/i affidatario/i provvede alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente convenzione e comunica all'Ente gestore il nominativo e il relativo recapito e le modalità di contatto.

Art. 5

(Suddivisione dei compiti) (eventuale, nel caso la gestione sia affidata a più soggetti affidatari)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, sono suddivise fra i soggetti affidatari nel modo seguente:

- a) Affidatario 1: attività di cui alle lettere ...
- b) Affidatario 2: attività di cui alle lettere ...

Art. 6
(Impegni dell'Ente gestore)

1. L'Ente gestore si impegna a:
- a) riconoscere, per lo svolgimento dell'attività, l'importo di euro
 - b) assumere, laddove necessario, il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile del personale volontario impiegato,
 - c) mettere a disposizione in regime di comodato i seguenti beni mobili e immobili idonei allo svolgimento delle attività e da utilizzare esclusivamente a tale scopo da parte del/i Soggetto/i affidatario/i:
 - 1) ...;
 - 2)

Art. 7
(Divieto di cessione della convenzione e uso dei beni)

1. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.

2. L'utilizzo dei beni concessi dall'Ente gestore in comodato è consentito esclusivamente per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto e lo scopo della medesima, con particolare riguardo al valore sociale dei servizi erogati.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione ha durata di _____ anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 9
(Risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa)

1. Le Parti convengono che l'Ente gestore avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) grave e ripetuto inadempimento nella realizzazione delle attività e nell'erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- b) utilizzazione dei beni concessi in comodato per finalità diverse da quelle individuate o svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità indicate;
- c) subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione;

- d) mancata presentazione senza giustificato motivo dei documenti di gestione relativi alle modalità di esercizio delle attività, o mancato accordo delle parti sul programma annuale di gestione di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Art. 10

(Spese convenzionali)

1. Le spese, immediate e future, inerenti al presente atto per registrazione in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione sono a carico del/dei Soggetto/i affidatario/i.

Art. 11

(Foro competente)

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.